

Al **COMUNE di MARRUBIU**
Ufficio Attività Produttive
Piazza Roma n.7
MARRUBIU (OR)

CARNEVALE MARRUBIESE
**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA
CONCESSIONE DI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA PER:**

- Somministrazione di alimenti e bevande (autobar e postazioni che utilizzano GPL o altra fonte energetica)**
- Il commercio di generi vari (anche alimentari senza somministrazione che non effettuano cottura di alimenti)**
- Vendita prodotti ortofrutticoli e derivati, di produzione propria**

DURATA DELLA CONCESSIONE ANNI 12

Il sottoscritto

Cognome: _____ Nome: _____

Codice Fiscale: |_____| nato a _____

il ____/____/____ - Cittadinanza _____ residente a _____

Comune _____ Provincia _____ Stato _____ C.A.P. _____

E-mail _____@_____ - P.E.C. _____@_____

Tel. _____ - Fax _____

in qualità di:

titolare di DITTA INDIVIDUALE

Partita IVA (se già iscritto) |_____|

Denominazione _____

con sede nel Comune di _____ Provincia _____

Via/P.zza _____ n. _____ C.A.P. _____

N. di iscrizione nel Registro Imprese _____ CCIAA di _____

SEZIONE 1 - RISERVATA AGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

N.B.: In caso di società dovrà essere, inoltre, compilato anche l'ALLEGATO "A – SOCIETA' " dai soggetti specificati nello stesso allegato.

- Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art.2 della L.R.n.5/2006 (1);
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs.06.09.2011 n.159 (legge antimafia) (2);

SOLAMENTE PER LA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E/O SOMMINISTRAZIONE;

- di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 come autocertificato nell'ALLEGATO "B" – REQUISITI PROFESSIONALI;

ovvero

- che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. _____, che con la presente viene nominato PREPOSTO e che ha compilato l'ALLEGATO "B - REQUISITI PROFESSIONALI "

Ai fini della valutazione dei titoli di priorità, dichiara, inoltre:

(in caso di mancata dichiarazione non verranno attribuiti i titoli. Sulle dichiarazioni rese si procederà alla verifica d'ufficio della veridicità di quanto autocertificato)

- Che il sottoscritto la ditta rappresentata
 - › È iscritto/a, quale nel Registro delle Imprese, presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____ dal _____ ;
 - › È autorizzato ad esercitare l'attività di commercio su area pubblica con
 - Autorizzazione n. _____ del _____ , rilasciata da _____
 - Pratica SUAPE prot. n. _____ presentata in data _____ al Comune di _____
 - › ha iniziato ad esercitare l'attività in data _____

oppure

- è un nuovo operatore ,

SOLAMENTE NEL CASO DI IMPRESA INDIVIDUALE:

- di avere a proprio carico n. _____ familiari (devono intendersi tali i familiari risultanti a carico sulla dichiarazione dei redditi);
- che nel proprio nucleo familiare è non è presente un portatore di handicap.

SEZIONE 2 - RISERVATA AI PRODUTTORI AGRICOLI

- 1) di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al d.lgs.228/2001 **(3)**;
- 2) che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. all’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n.159 (legge antimafia);
- 3) di rivestire la qualifica di imprenditore agricolo/coltivatore diretto di cui all’articolo 2135 del codice civile **(4)** ;

DICHIARA INOLTRE

(barrare e compilare tutti i campi qualora si intenda dichiarare la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa)

- di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al D.Lgs.228/2001 **(3)**;
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. all’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n.159 (legge antimafia);
- di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo/coltivatore diretto di cui all’articolo 2135 del codice civile **(4)** .

Ai fini della valutazione dei titoli di priorità, inoltre,

DICHIARA

(in caso di mancata dichiarazione o documentazione non verranno attribuiti i titoli. Sulle dichiarazioni rese si procederà alla verifica d’ufficio della veridicità di quanto autocertificato)

- › di essere iscritto, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese – sezione speciale delle imprese agricole - presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____ dal _____ ;
 - › di aver iniziato ad esercitare l’attività di imprenditore agricolo in data _____
oppure
 - › di essere un nuovo operatore
- di avere a proprio carico n. _____ familiari (devono intendersi tali i familiari risultanti a carico sulla dichiarazione dei redditi);
- che nel proprio nucleo familiare è non è presente un portatore di handicap;

DICHIARA, inoltre,

- di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare incondizionatamente tutte le norme e le disposizioni ivi contenute;
- di essere consapevole che la mancata presentazione della pratica SUAPE, la mancata scelta del posteggio il giorno fissato per l'assegnazione o la rinuncia al posteggio costituiscono causa di decadenza dalla graduatoria.
- di essere informato che i dati contenuti nella presente istanza saranno trattati nell'ambito del procedimento di cui all'oggetto, nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Regolamento UE 2016/679 e del Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 per le parti non disapplicate

Chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni inerenti la presente pratica siano inviate al seguente recapito:

POSTALE:
Cognome _____ Nome _____, via _____
Numero civico _____ - C.A.P. _____ - città _____ (_____)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: _____@_____;

Allega

- copia del documento di identità del richiedente (obbligatoria, a pena di esclusione, esclusivamente se la presente domanda viene inviata mediante servizio postale o P.E.C. non intestata al richiedente – non è obbligatoria, invece, se la domanda viene presentata mediante P.E.C. intestata al richiedente)
- copia del permesso/carta di soggiorno (obbligatorio a pena di esclusione per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea)
- altro _____

Marrubiu, li _____

Firma

La mancata sottoscrizione dell'istanza comporta l'esclusione della domanda

N.B.: Nel caso in cui la presente domanda venga inviata mediante P.E.C. la stessa e le dichiarazioni allegata possono essere sottoscritte dal richiedente anche con firma digitale.

- _____
- di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
Diploma di _____
conseguito in data _____ presso _____
Laurea in _____
conseguita in data _____ presso _____
 - di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11/06/1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articoli 12, comma 2, del D.M. n. 375/1988, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o nella sezione speciale delle imprese turistiche del REC, salvo cancellazione dal medesimo registro, per perdita dei requisiti (è ritenuto valido anche il superamento dell'esame e del corso senza che il soggetto abbia provveduto alla successiva iscrizione nel registro):
Iscrizione al REC presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____
in data _____ per le seguenti tabelle merceologiche _____
 - di essere prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea, e che il possesso dei requisiti è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro, avente la medesima finalità, e allegata alla presente istanza.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato che i dati contenuti nella presente istanza saranno trattati nell'ambito del procedimento di cui all'oggetto, nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Regolamento UE 2016/679 e del Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 per le parti non disapplicate

Data _____

Firma _____

(nota 1)

L.R. n.5/2006

Art. 2. Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale

è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.

2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dal Codice di procedura penale e dalle vigenti norme sulla documentazione e semplificazione amministrativa.

3. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

4. Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione; tali corsi, approvati congiuntamente dagli Assessori competenti in materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio, o da enti da queste costituiti, più rappresentative a livello provinciale;

b) aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s'intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione;

c) essere stato iscritto nell'arco degli ultimi cinque anni al Registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).

5. Nel caso di società i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività.

6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.229 del 2002, sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari provvede la Camera di commercio competente per territorio.

(Nota 2)

Art. 67. Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla [legge 4 aprile 1956, n. 212](#), in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorchè non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

(Nota 3)

Art. 1. Imprenditore agricolo.

1. [Sostituisce l'articolo 2135 del Codice Civile].

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Art. 2. Iscrizione al registro delle imprese.

1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

Art. 3. (omissis)

Art. 4. Esercizio dell'attività di vendita.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività [2].

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#).

4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione [3].

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo [decreto legislativo n. 114 del 1998](#).

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato [decreto legislativo n. 114 del 1998](#) [4].

8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario [5].

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati [6].

(Nota 4)

Art. 2135 Codice Civile

Imprenditore Agricolo

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".